

**Regione del Veneto**

**AZIENDA SANITARIA – U.L.S.S. N. 3**

(istituita con L.R. n. 56 del 14.9.1994)

sede: Bassano del Grappa – via dei Lotti n. 40  
cod. s.i.s. 050 – 103

N. **699** /Reg. del D.G.

Bassano del Grappa, **14/09/2016**

DELIBERAZIONE

del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 189 del 30/12/2015

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO      dott. FRANCESCO FAVRETTI

DIRETTORE SANITARIO              dr. BORTOLO SIMONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI      dott. ALESSANDRO PIGATTO  
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: Direzione Amministrativa del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione - Approvazione nuovo Regolamento di gestione del Registro Unico della Residenzialità contenente i criteri di accesso ai Centri di Servizio residenziali per persone anziane non autosufficienti.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Giorgio Roberti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

*Il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrativa del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale regionale e regolamentare f.to Assunta Chiara Tracanzan*

-----

Il Responsabile proponente, riferisce che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 649/2006 è stato approvato il Regolamento di gestione del Registro Unico della Residenzialità contenente i criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti, ai sensi della DGR 38/2006;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 349/2007 sono stati aggiornati i criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti ai sensi della DGR 456/2007 e con deliberazione del Direttore Generale n. 566/2013 è stata chiarita la modalità di accesso alla graduatoria del Registro Unico della Residenzialità e l'applicazione sperimentale del principio di libera scelta del cittadino;
- a distanza di tre anni dalla introduzione del regolamento di gestione del Registro Unico della Residenzialità contenente i criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti, il Responsabile della Residenzialità Extraospedaliera ha proposto un nuovo regolamento (allegato sub 1) a seguito dell'entrata a regime a gennaio 2016 della nuova modalità di assegnazione delle Impegnative di Residenzialità, della definizione di nuove unità d'offerta (strutture intermedie, quote SLA) e della necessità di rivedere la modalità di gestione degli accoglimenti temporanei per la riduzione dei posti letto a ciò dedicati. Inoltre, si è reso necessario individuare, per specifiche situazioni di grave disagio sociale e/o complessità clinica, una modalità di risposta adeguata e puntuale che vada oltre la definizione del profilo di autonomia e del punteggio di priorità.

In relazione a quanto sopra riportato il Dirigente propone l'approvazione del nuovo regolamento di gestione del Registro Unico della Residenzialità contenente i criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti, allegato sub 1 alla presente, che sostituisce il precedente approvato con deliberazione DG n. 566/2013;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socieli e della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza

#### DELIBERA

1. di approvare il nuovo regolamento di gestione del Registro Unico della Residenzialità contenente i criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti nel testo allegato

alla presente deliberazione (All. sub 1) che sostituisce il precedente approvato con DDG 566/2013;

2. di affidare l'attività relativa alla gestione, al controllo e alla verifica delle procedure di che trattasi al Responsabile pro tempore della struttura semplice dipartimentale Residenza Extraospedaliera (dr. Mario Marin);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con provvedimento n. 43 del 27 gennaio 2010.



**REGIONE DEL VENETO**  
Azienda Sanitaria ULSS n. 3 – Bassano del Grappa

**REGOLAMENTO DI GESTIONE REGISTRO UNICO DELLA  
RESIDENZIALITA’  
CRITERI DI ACCESSO AI CENTRI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE  
NON AUTOSUFFICIENTI**

## **PREMESSA**

Con deliberazione n. 3632 del 13 dicembre 2002 "Residenzialità a favore delle persone anziane. Criteri di mobilità", la Regione Veneto ha avviato la ridefinizione dell'assetto organizzativo del sistema della Residenzialità extraospedaliera delineato dalla DGRV n. 751/2000 che comportava l'attivazione dei processi di mobilità intesa come facoltà di ogni cittadino di scegliere il Centro Servizi che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Con la delibera indicata, la Regione Veneto ha stabilito l'istituzione del Registro Unico della Residenzialità (R.U.R.) in ogni azienda ULSS quale strumento di attribuzione, gestione e regolazione delle impegnative di residenzialità e di attivazione del flusso informativo sull'assistenza residenziale.

Nel presente documento si disciplinano:

1. i criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità a seguito della favorevole valutazione della U.V.M.D.;
2. i criteri per la gestione della graduatoria unica delle persone aspiranti al riconoscimento dell'impegnativa;
3. i criteri e le modalità per l'attribuzione delle impegnative di residenzialità;
4. i criteri di accesso alla rete residenziale.

### **Art. 1**

#### **La libertà di scelta**

Il presente regolamento disciplina, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri di Servizi operanti nel territorio Veneto, le modalità di applicazione del principio della libera scelta, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare di impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziale autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche, anche superando i confini territoriali dell'Azienda ULSS di residenza.

Il cittadino può scegliere di utilizzare l'impegnativa di residenzialità, emessa dall'Azienda ULSS secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso:

- a) Centri Servizi residenziali del territorio dell'Azienda ULSS n. 3;
- b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n.3;
- c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste del presente regolamento.

### **Art. 2**

#### **Procedura di ammissione ai trattamenti di residenzialità**

Con il presente regolamento, l'Azienda ULSS n. 3 disciplina le modalità di accesso alla graduatoria del Registro Unico della Residenzialità, fermo restando che l'ammissione ai trattamenti di residenzialità è disposta dall'Azienda ULSS di residenza dell'interessato a seguito della valutazione effettuata dall' U.V.M.D. L'attività valutativa comporta l'applicazione della S.VA.M.A. (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell'Anziano), come previsto dall' allegato B alla DGRV 2961 del 28 dicembre 2012.

La valutazione S.VA.M.A. ha una validità annuale.

Per le persone già inserite in struttura è prevista una rivalutazione in sede di U.O.I. almeno annuale, mentre per quelle a domicilio viene riprogrammata una valutazione allo scadere dell'anno.

Per gli ospiti già accolti da almeno 6 mesi il punteggio relativo al “supporto della rete sociale”, previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda S.VA.M.A., viene convenzionalmente fissato in “240” punti.

Il passaggio dalla condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza di un ospite di un Centro Servizi residenziali segue le procedure ordinarie previste per l'accertamento della condizione di non autosufficienza da parte dell' U.V.M.D. con l'applicazione della scheda S.VA.M.A. e l'inserimento nella graduatoria.

L'attribuzione dell'impegnativa di residenzialità a persone non autosufficienti, che sono già ospiti di Centri Servizi residenziali, segue i criteri generali di cui al comma precedente.

### **Art. 3**

#### **Presentazione, accoglimento e valutazione della domanda**

La domanda dovrà essere presentata dal cittadino, o dagli aventi diritto secondo la normativa vigente, al Servizio sociale del Comune di residenza, allo sportello integrato o alla segreteria S.S.D. Residenzialità Extraospedaliera.

Tutte le domande devono pervenire alla segreteria del S.S.D. Residenzialità Extraospedaliera che provvede a protocollare e ad organizzare le U.V.M.D.

Le U.V.M.D. vengono programmate entro il mese successivo a quello della data di protocollo della domanda.

### **Art. 4**

#### **Gestione graduatoria unica**

A seguito della valutazione di cui al precedente art. 3, il cittadino viene collocato nella graduatoria unica per la residenzialità dell'Azienda ULSS n. 3, ordinata per punteggio decrescente.

La graduatoria deve riportare:

- dati anagrafici del richiedente (data di nascita, sesso, comune di residenza prima dell'ingresso in struttura, Azienda ULSS di provenienza);
- profilo di autonomia (scheda S.VA.M.A. con validità fino ad un massimo di 12 mesi, salvo richiesta di rivalutazione da parte dell'interessato o degli aventi diritto, mediata dal responsabile del caso definito nella U.V.M.D., a seguito di cambiamenti significativi della situazione);
- punteggio di gravità complessiva determinato in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative all'istituzionalizzazione;
- indicazione dei Centri di Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte dell' U.V.M.D. per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l'offerta del servizio residenziale.

L'espressione della preferenza del Centro Servizi assume carattere vincolante, in quanto il cittadino verrà contattato in base alle preferenze espresse, salvo i casi di motivata urgenza valutati tali in sede di U.V.M.D.

A parità di punteggio la precedenza viene definita in base ai seguenti criteri, enunciati in ordine di priorità:

- presenza del richiedente in una delle strutture di preferenza qualora si renda disponibile il posto;
- età anagrafica con preferenza alla persona più anziana;
- data di presentazione della domanda;

E' fatto salvo il diritto di modificare la preferenza espressa per uno o più Centri di Servizi. L'eventuale modifica dovrà essere comunicata per iscritto alla segreteria S.S.D. Residenzialità Extraospedaliera dal cittadino o dagli aventi diritto.

A seguito della valutazione in U.V.M.D. il cittadino viene collocato, sulla base della tipologia di progetto, in graduatoria per la residenzialità dell'azienda ULSS n. 3.

La graduatoria, sulla base del progetto assistenziale, è distinta in:

1. di 1^ livello per residenzialità definitiva
2. di 1^ livello per residenzialità temporanea
3. di 2^ livello per residenzialità definitiva
4. di 2^ livello per residenzialità temporanea
5. per stati vegetativi permanenti (S.V.P.)
6. per sezione alta protezione Alzheimer (S.A.P.A.)
7. per sclerosi laterale amiotrofica (S.L.A.)
8. per religiosi di 1^ livello
9. per religiosi di 2^ livello

La graduatoria dei cittadini in attesa dell'assegnazione dell'impegnativa di residenzialità è trasmessa settimanalmente ai Centri di Servizi.

Aggiornamento della graduatoria.

L'Azienda ULSS provvede settimanalmente ad aggiornare la lista d'attesa per l'accesso al RUR sulla base di elementi modificativi della stessa, quali: ingresso in struttura residenziale del cittadino; nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica; decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria; rinuncia dell'utente all'inserimento in struttura; trasferimento dell'utente in altra Azienda ULSS; aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza.

L'aggravamento può essere valutato dall' U.V.M.D. prima di 1 anno dall'ultima valutazione previa richiesta motivata da parte dell'interessato o degli aventi diritto di riferimento, in seguito a cambiamento significativo nelle condizioni dell'interessato. Per cambiamento "significativo" deve intendersi una documentata variazione dello stato che renda ipotizzabile e verosimile una modifica nel profilo di autonomia e/o nel punteggio derivante dalla scheda tecnica.

L'Azienda ULSS comunica al cittadino richiedente l'esito della valutazione e il suo inserimento nella lista d'attesa per l'accesso al RUR.

Nel caso in cui la scelta del cittadino ricada su un centro servizi extra-ULSS la ULSS n. 3 ne darà comunicazione al Centro Servizi interessato ed alla ULSS nel cui territorio insiste il Centro di Servizi interessato.

Il Centro Servizi presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità deve darne comunicazione immediata alla segreteria della S.S.D. Residenzialità Extraospedaliera dell'Azienda ULSS n. 3 nella quale opera o a quella dell'Azienda ULSS di provenienza dell'assistito, se diversa.

Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria, con la valutazione di cui all'art. 2 e con la modalità collocativa di cui all'art. 4, fino a 12 mesi consecutivi; trascorso questo periodo deve essere rivalutato e ricollocato su iniziativa dell' U.V.M.D. .

## Art. 5

### Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS 3

L'Azienda ULSS emette l'impegnativa di residenzialità per l'accesso al Centro Servizi residenziale nel momento in cui la disponibilità dell'impegnativa si associa all'effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi autorizzato ai sensi della normativa vigente secondo la seguente modalità operativa:

1. il centro servizi residenziali comunica formalmente e tempestivamente e comunque entro e non oltre le 24 ore, all'Azienda ULSS, la disponibilità ad accogliere un nuovo ospite, compatibilmente con la tipologia del posto letto;
2. la segreteria della S.S.D. Residenzialità Extraospedaliera dell'Azienda ULSS n. 3 al fine di procedere all'ammissione del cittadino nel Centro di Servizi residenziali, verificherà la disponibilità di impegnative di residenzialità il cui rilascio è condizionato dal numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell'anno presso l'Azienda ULSS n. 3, come programmato dalla Regione del Veneto; accertata la disponibilità dell'impegnativa, l'Azienda ULSS informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità in relazione alla tipologia di posto liberatosi, e ne dà contestuale comunicazione al centro servizi residenziali prescelto dal cittadino;
3. l'Azienda ULSS n. 3 provvederà ad emettere l'impegnativa di residenzialità all'atto dell'accoglimento dell'interessato presso il centro servizi prescelto.  
Tale inserimento dovrà avvenire entro un massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale fatta dal Centro Servizi alla Residenzialità Extraospedaliera;
4. qualora non vi sia la disponibilità del posto letto presso il centro servizi residenziali prescelto dal cittadino primo in graduatoria e avente diritto all'emissione dell'impegnativa, il cittadino verrà ugualmente contattato per esprimere la propria scelta sul Centro Servizi che ha disponibilità di un posto letto salvo diverse indicazioni formulate dall'interessato ( o dagli aventi diritto) al momento della presentazione della domanda.
5. la Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale dell'Azienda ULSS n. 3 ha facoltà di derogare fino a un massimo di 3 impegnative di residenzialità, mensilmente, indipendentemente dalla graduatoria, per particolari situazioni urgenti adeguatamente motivate, in seguito a UVMD e conseguente relazione alla DSSFT, nelle seguenti situazioni:
  - a) Anziani non autosufficienti (profili di autonomia da 3 a 17) con situazioni abitative gravissime (sfratto esecutivo imminente, assenza di alloggio o abitazione gravemente inadeguata)
  - b) Anziani non autosufficienti (profili di autonomia da 3 a 17) privi di rete parentale o in assenza di caregiver
  - c) Anziani non autosufficienti (profili di autonomia da 3 a 17) accolti in Strutture intermedie/Nuclei temporanei da lungo periodo (oltre 60 giorni), che ricadano nei punti a) e b).
  - d) Anziani affetti da demenza con disturbi comportamentali (profili 16 e 17) che mettono a rischio l'incolumità propria o di terzi (pericolo di fuga, aggressività) che controindichino la permanenza a domicilio
  - e) Anziani con problematiche sanitarie complesse che richiedano una particolare organizzazione dell'assistenza (es. dipendenza da apparecchi elettromedicali) senza adeguato caregiver (profili 14 e 15)
  - f) Anziani/adulti con altre problematiche sociali o sociosanitarie complesse.

Tutte le richieste in deroga devono essere accompagnate da una completa relazione socio-sanitaria. La motivazione viene registrata in nota all'interno del RUR.



**Art. 6**  
**Rinuncia all'ingresso in struttura**

Nel caso l'interessato rinunci momentaneamente all'ingresso in una delle strutture per le quali ha espresso la propria preferenza richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l'Azienda ULSS n. 3 provvederà a sospendere la richiesta per sei mesi.

Alla scadenza dei sei mesi la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l'ordine di precedenza sopra descritto.

Un'eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria.

Il reinserimento in graduatoria potrà avvenire in seguito a nuova richiesta da parte dell'interessato o dagli aventi diritto e rivalutazione in U.V.M.D.

In caso di rinuncia di utente che abbia espresso la propria preferenza per l'accoglimento in più centri di servizi, verrà cancellata la preferenza oggetto di rinuncia, e resterà in graduatoria per le altre strutture prescelte.

**Art. 7**

**Mobilità dei cittadini dell'Azienda ULSS n. 3 in Centri di Servizi Residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione**

Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro Servizi ubicato in ambito territoriale esterno a quello dell'Azienda ULSS 3 di residenza, quest'ultima provvede a:

1. ad accertare l'effettiva disponibilità del posto letto presso la struttura prescelta, previa verifica del possesso dell'autorizzazione all'esercizio/accreditamento;
2. a verificare che la persona sia inserita nel RUR;
3. ad emettere l'impegnativa al momento in cui la persona richiedente sia la prima in graduatoria e ricorra la disponibilità di posto letto.

Nel caso di inserimento fuori regione l'Azienda ULSS n. 3 riconosce l'importo massimo praticato nella Regione Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale.

La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all'Azienda ULSS della data di effettivo ingresso dell'assistito ai sensi dell'art. 14 della DGR 3856/2004 e successive modifiche con DGR 2358/2013.

**Art. 8**

**Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei**

In situazioni di difficoltà causate dall'eccessivo carico assistenziale o di necessità improvvise, dove i familiari e/o i servizi non sono temporaneamente in grado di assicurare la necessaria assistenza, la persona può essere accolta, per un breve periodo, presso i Centri di Servizio Residenziali. Di norma la durata massima dell'accoglienza temporanea è di 30 giorni, prorogabile, gradualmente, fino a un massimo di 90 giorni.

L'utente che, sia da domicilio che da reparto ospedaliero, viene valutato per un inserimento temporaneo, è tenuto ad accettare qualunque proposta di accoglienza in struttura, anche non di preferenza, tra quelle che insistono nel territorio dell'ULSS n. 3, tenuto conto della tipologia del centro di servizi.

I cittadini che vengono accolti in struttura non di preferenza, hanno la possibilità di inoltrare alla segreteria della S.S.D. Residenzialità Extraospedaliera richiesta di trasferimento in un altro Centro Servizi.

L'accesso sarà comunque regolamentato attraverso il RUR fermo restando che questo tipo di intervento ha la precedenza sugli ingressi definitivi e che la percentuale di impegnative utilizzate a questo scopo rappresenta il 2,5% delle impegnative assegnate all'Azienda ULSS n. 3, sulla base della DGR 456/07.

Il cittadino può usufruire di ulteriori ricoveri temporanei successivi al primo a condizione che venga rivalutato in UVMD e che intercorra un tempo minimo di 90 giorni tra la fine di un accoglimento temporaneo e l'inizio del successivo

## **Art. 9**

### **Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri Servizi Residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS n. 3**

L'utente non residente nel territorio dell'Azienda ULSS n.3 dovrà presentare domanda di accoglimento e valutazione all'Azienda ULSS di residenza la quale poi provvederà a inoltrare tutta la documentazione all'Azienda ULSS n. 3 ( domanda di accoglimento e scheda S.VA.M.A.).

L'Azienda ULSS di provenienza comunica con immediatezza l'avvenuta emissione di impegnativa al centro servizi e all'azienda ULSS interessata.

Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell'Azienda ULSS, il Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all'Azienda ULSS di residenza dell'assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all'Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità.

## **Art. 10**

### **Mobilità degli ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS da un Centro Servizi residenziali ad un altro**

Il cittadino non autosufficiente, con regolare impegnativa di residenzialità, residente nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS e ospite di un centro servizi residenziali, può inoltrare richiesta di trasferimento in un altro centro di servizi residenziali, purché siano trascorsi almeno sei mesi dall'inserimento nella struttura ospitante.

La domanda va inoltrata alla S.S.D. Residenzialità Extraospedaliera, al Centro Servizio ospitante e a quello scelto, che procederanno alla valutazione e alla eventuale autorizzazione in base ai bisogni assistenziali e alle caratteristiche del Centro Servizi richiesto.

## **Art. 11**

### **Gestione delle impegnative di residenzialità dell'Azienda ULSS**

Il sistema della residenzialità territoriale definito dalla DGRV n. 394/07 prevede per ogni Azienda ULSS una dotazione di impegnative il cui valore è distinto in base all'intensità assistenziale necessaria.

Al momento si distinguono impegnative di ridotta/minima intensità, media intensità, Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP) e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

La responsabilità della gestione delle impegnative è dell'Azienda ULSS.

L'emissione di impegnativa per la media intensità assistenziale comporta l'accoglimento in strutture con posti autorizzati per tale tipologia di offerta.

L'emissione dell'impegnativa di residenzialità è subordinata alla valutazione effettuata dall' U.V.M.D. in applicazione della scheda S.VA.M.A. DGRV 2961/12 come specificato dagli artt. 2 e 4 del presente regolamento.

L'emissione dell'impegnativa è condizionata all'effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi scelto dalla prima persona della graduatoria unica e della corrispondente disponibilità economica della quota socio-sanitaria.

L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall'Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o è iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi residenziali. L'impegnativa è corredata dalla scheda S.VA.M.A. e viene comunicata formalmente al Centro Servizi residenziali scelto dal cittadino assistito. Nell'eventualità di Centro Servizi esterno all'Azienda ULSS, viene data comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio al fine della registrazione dell'impegnativa nell'apposita sezione presso il registro unico.

L'impegnativa scade per:

1. decesso dell'assistito
2. dimissione dell'assistito
3. passaggio ad altro livello assistenziale
4. scadenza del progetto indicata in UVMD (es. ricoveri temporanei).

## **Art. 12**

### **Registro Unico della Residenzialità**

Il registro unico della residenzialità, previsto nelle DGRV 3632/02, n. 464/06, n. 394/07 è reso uniforme dallo schema contenuto nell'allegato A) alla DGRV 456/07.

Il registro unico della residenzialità rappresenta uno degli strumenti del flusso informativo sull'assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale (extraospedaliera- FAR), che contiene i dati fondamentali per il governo della materia a livello locale, e di gestione e monitoraggio costante delle impegnative di residenzialità.

A tal fine i Centri Servizio residenziali dovranno comunicare immediatamente alla S.S.D. Residenzialità Extraospedaliera incaricata dell'Azienda ULSS la disponibilità del posto al fine di garantire la copertura immediata.

Il registro, sulla base della dotazione complessiva delle impegnative/anno equivalenti disponibili e sulla base dei posti letto attivati nei Centri Servizi autorizzati all'esercizio, si articola secondo le sezioni che seguono:

- 1 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali dello stesso territorio;
- 2 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda ULSS del Veneto;
- 3 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale fuori della Regione del Veneto;
- 4 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza dell'Azienda ULSS dove è ubicata la struttura;
- 5 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza dell'Azienda ULSS dove è ubicata la struttura.

Le sezioni sono articolate per tipologia di impegnativa.

## **Art. 13**

### **Attribuzione delle quote Retta per l'accoglienza nei Centri Servizi residenziali**

La retta per l'accoglienza nei Centri Servizi residenziali per persone non autosufficienti si articola in: quota alberghiera e quota di rilievo sanitario.

La quota di retta di residenzialità qualificata "alberghiera" è a carico della persona ospite o, se del caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in un Centro Servizi, (art. 6 comma 4 Legge 328/2000 e art. 13 – bis, Legge Regionale n. 5/96, come introdotto dall'art. 102 della Legge Regionale n. 5/2000), ancorché autosufficiente. L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall'Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi e viene comunicata al Centro Servizi scelto dal cittadino assistito. L'Azienda ULSS che ha emesso l'impegnativa provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei Centri medesimi come risulta dal registro unico della residenzialità, secondo le modalità stabilite dalla Regione, limitatamente agli ospiti di provenienza della Regione del Veneto.

I Centri di Servizi residenziali operanti nel territorio trasmetteranno all'Azienda ULSS di competenza, secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione, il rendiconto annuale delle attività rese per tutti i cittadini ospitati e accreditati.

## **Art. 14**

### **Livello di assistenza e profilo S.VA.M.A.**

Sono da considerarsi eleggibili a residenzialità ridotta/minima intensità assistenziale le persone che presentano profili S.VA.M.A. dal 2 al 9 ed il profilo 16. Ai profili dall'11 al 13 possono essere assegnate impegnative di livello minimo/ridotto o di media intensità in base alla valutazione U.V.M.D.

Sono invece da considerarsi eleggibili a residenzialità di media intensità assistenziale i profili 14, 15 e 17.

Nel rispetto della libera scelta un cittadino valutato con profilo S.VA.M.A. compatibile con impegnativa di residenzialità di media intensità può scegliere di essere accolto in un Centro Servizi autorizzato per impegnative di livello minimo/ridotto. In tali casi gli verrà assegnata, qualora in posizione utile in graduatoria, una impegnativa di livello minimo/ridotto, previa adeguata informazione all'utente, in accordo con la struttura, che si impegna a garantire nello specifico standard assistenziali di livello medio;

Quanto sopra salvo diverse determinazioni ed indirizzi che la Regione Veneto vorrà emanare successivamente all'approvazione del presente regolamento.

## **Art. 15**

### **Norme finali**

Il presente regolamento si applica in tutti i Centri Servizi residenziali della ULSS n. 3 autorizzati/accreditati sulla base della normativa vigente, che gestiscono posti letto per l'accoglienza dei cittadini titolari di impegnative di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

*Bassano del Grappa, lì 14/09/2016*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
O FUNZIONARIO DELEGATO  
f.to dott.ssa Maria Luisa Andreatta*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*



DELIBERAZIONE del **DIRETTORE GENERALE**

N. 699 del 14/09/2016

---